

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1603/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1604/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari dell'India, del Pakistan, dell'Indonesia, della Thailandia e della Cina, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1605/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari dell'Indonesia, della Cina, della Corea del Sud, del Brasile, del Pakistan, della Malaysia, di Sri Lanka, di Singapore e della Thailandia** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 335/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania** 13
- Regolamento (CE) n. 1607/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 16
- Regolamento (CE) n. 1608/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 18
- Regolamento (CE) n. 1609/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone 21
- Regolamento (CE) n. 1610/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, che stabilisce, per il mese di giugno 1994, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 22

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 1611/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	24
Regolamento (CE) n. 1612/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	26
* Direttiva 94/31/CE del Consiglio, del 27 giugno 1994, che modifica la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

94/369/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare a favore della Romania ...** 29

94/370/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 21 giugno 1994, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario** 31

94/371/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova** 34
-

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 1479/94 della Commissione, del 27 giugno 1994, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 159 del 28.6.1994)
- 36

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1603/94 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1573/94 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1573/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	33,73 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,73 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,73 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,73 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,12
1701 99 10	39,12
1701 99 90	39,12 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 1604/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari dell'India, del Pakistan, dell'Indonesia, della Thailandia e della Cina, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, è concesso il beneficio del regime tariffario per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata seguente le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

Numero d'ordine	Origine	Massimali	Data
40.0160	India	50 000 pezzi	28. 2. 1994
40.0220	Pakistan	325 tonnellate	30. 4. 1994
40.0240	India	250 000 pezzi	28. 2. 1994
40.0240	Indonesia	250 000 pezzi	28. 2. 1994
40.0350	Tailandia	132 tonnellate	30. 4. 1994
40.0360	Indonesia	29 tonnellate	28. 2. 1994
40.0360	Cina	6 tonnellate	28. 2. 1994
40.0370	Pakistan	193 tonnellate	30. 4. 1994
40.0390	Pakistan	51 tonnellate	28. 2. 1994
40.0390	India	51 tonnellate	28. 2. 1994
40.0400	India	19 tonnellate	28. 2. 1994
40.0590	Cina	31 tonnellate	28. 2. 1994
40.0650	Cina	17 tonnellate	30. 4. 1994
40.0650	Pakistan	83 tonnellate	30. 4. 1994
40.0680	India	46 tonnellate	30. 4. 1994
40.0750	Cina	1 000 pezzi	30. 4. 1994
40.0750	India	5 000 pezzi	30. 4. 1994
40.0760	Pakistan	85 tonnellate	28. 2. 1994
40.0840	India	8 tonnellate	31. 3. 1994
42.1180	Cina	8 tonnellate	31. 3. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 5 luglio 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella :

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ; tutte sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	India
40.0220	22 (tonnellate)	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Pakistan
40.0240	24 (1 000 pezzi)	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	India Indonesia

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0350	35 (tonnellate)	5407 10 00	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	Tailandia
		5407 20 90		
		5407 30 00		
		5407 41 00		
		5407 42 10		
		5407 42 90		
		5407 43 00		
		5407 44 10		
		5407 44 90		
		5407 51 00		
		5407 52 00		
		5407 53 10		
		5407 53 90		
		5407 54 00		
		5407 60 10		
		5407 60 30		
		5407 60 51		
		5407 60 59		
		5407 60 90		
		5407 71 00		
		5407 72 00		
		5407 73 10		
		5407 73 91		
		5407 73 99		
		5407 74 00		
		5407 81 00		
		5407 82 00		
		5407 83 10		
		5407 83 90		
		5407 84 00		
		5407 91 00		
		5407 92 00		
		5407 93 10		
5407 93 90				
5407 94 00				
ex 5811 00 00				
ex 5905 00 70				
40.0360	36 (tonnellate)	5408 10 00	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	Indonesia Cina
		5408 21 00		
		5408 22 10		
		5408 22 90		
		5408 23 10		
		5408 23 90		
		5408 24 00		
		5408 31 00		
		5408 32 00		
		5408 33 00		
		5408 34 00		
		ex 5811 00 00		
		ex 5905 00 70		
40.0370	37 (tonnellate)	5516 11 00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	Pakistan
		5516 12 00		
		5516 13 00		
		5516 14 00		
		5516 21 00		
		5516 22 00		
		5516 23 10		
		5516 23 90		
		5516 24 00		
		5516 31 00		
		5516 32 00		
		5516 33 00		
		5516 34 00		
		5516 41 00		
		5516 42 00		
		5516 43 00		
		5516 44 00		
		5516 91 00		
		5516 92 00		
		5516 93 00		
		5516 94 00		
		5803 90 50		
		ex 5905 00 70		

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0390	39 (tonnellate)	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna	Pakistan India
40.0400	40 (tonnellate)	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	India
40.0590	59 (tonnellate)	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 ex 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58	Cina
40.0650	65 (tonnellate)	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 90 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Pakistan

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0650 (segue)		ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50 6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99		
40.0680	68 (tonnellate)	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88	India
40.0750	75 (1 000 pezzi)	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Cina India
40.0760	76 (tonnellate)	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per ragazza	Pakistan

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0840	84 (tonnellate)	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili; esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali	India
42.1180	118 (tonnellate)	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	Cina

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1605/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari dell'Indonesia, della Cina, della Corea del Sud, del Brasile, del Pakistan, della Malaysia, di Sri Lanka, di Singapore e della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali, è accordata per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 6 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, ai livelli indicati nella tabella stessa; che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione:

Numero d'ordine	Origine	Massimali (in ecu)
10.0250	Indonesia	347 500
10.0250	Cina	347 500
10.0290	Cina	579 000
10.0450	Corea del Sud	694 500
10.0457	Corea del Sud	2 373 000
10.0458	Brasile	2 756 500
10.0480	Indonesia	2 414 500
10.0660	Malaysia	606 500
10.0660	Brasile	606 500
10.0670	Pakistan	2 205 000
10.0680	Pakistan	1 563 000
10.0720	Sri Lanka	441 000
10.0740	Brasile	579 000
10.0770	Brasile	1 654 000
10.1010	Singapore	9 840 000
10.1045	Thailandia	1 480 000
10.1045	Cina	1 480 000
10.1060	Indonesia	2 315 500

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 5 luglio 1994 le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3831/90 relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella non sono più ammesse :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0250	2922 41 00	Lisina e suoi esteri; sali tali prodotti	Indonesia Cina
10.0290	2930 90 10	Cisteina, cistina e loro derivati	Cina
10.0450	3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci n. 2707 e 2902	Corea del Sud
10.0457	3903 3915 20 00 3920 30 00 3920 99 50	Polimeri di stirene, in forme primarie Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di polimeri di stirene — di prodotti di polimerizzazione di addizione	Corea del Sud
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze — non plastificato — plastificato	Brasile
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci — di polimeri di etilene	Indonesia
10.0660	6401 6402	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Malaysia Brasile
10.0670	6403	Calzature con tomaia di cuoio	Pakistan
10.0680	6404 6405 90 10	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili Altre calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito	Pakistan

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0720	6911	Vasellame e oggetti per uso domestico, di porcellana	Sri Lanka
10.0740	6912 00 50	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica	Brasile
10.0770	7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Brasile
10.1010	8471 10 90 8471 20 20 8471 20 80 8471 91 80 8471 92 90 8471 93 40 8471 93 51 8471 93 59 8471 93 60 8471 93 90 8471 99 10 8471 99 30 8471 99 90	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni non nominate né comprese altrove, diverse da quelle destinate ad aeromobili civili	Singapore
10.1045	8516 50 00	Forni a microonde	Tailandia Cina
10.1060	8527 11 8527 21 8527 29 00 8527 31 8527 32 90 8527 39 8527 90 91 8527 90 99 8528 10 31 8528 10 41 8528 10 43 8528 10 49 8528 10 81 8528 10 89 8528 10 91 8528 10 98 8528 20 8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 70 8529 90 98	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci n. 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 10 76	Indonesia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1606/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 335/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria⁽⁵⁾, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993; che detto accordo prevede la riduzione dei prelievi all'importazione per taluni prodotti del settore cerealicolo; che tale riduzione si applica in modo progressivo ed entro determinati limiti quantitativi;

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania⁽⁶⁾, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993, è entrato in vigore il 1° maggio 1993; che detto accordo prevede la riduzione dei prelievi all'importazione per taluni prodotti del settore cerealicolo; che tale riduzione si applica in modo progressivo ed entro determinati limiti quantitativi;

considerando che la Comunità ha concluso anche protocolli addizionali con la Bulgaria e la Romania; che tali protocolli prevedono l'entrata in vigore anticipata delle concessioni previste dagli accordi suddetti a partire dal 1° luglio 1994; che è pertanto necessario adattare i volumi e

le riduzioni dei prelievi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dalla medesima data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, originari della Repubblica di Bulgaria e della Romania, beneficiano dell'esonero parziale dal prelievo all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione indicati nel medesimo allegato.

Conformemente al protocollo n. 4 degli accordi interinali, per beneficiare del regime considerato, all'atto dell'immissione in libera pratica sul mercato interno della Comunità i prodotti devono essere scortati dall'originale del certificato EUR. 1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore.

Articolo 2

1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Le domande di titolo d'importazione non possono riguardare un quantitativo superiore a quello disponibile per l'importazione del prodotto in causa durante l'anno di cui trattasi.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per telex o telefax, le domande di titoli d'importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno di presentazione delle domande stesse.

Questa informazione deve venir comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per cereali.

3. Se i quantitativi cui si riferiscono le domande dei titoli d'importazione sono superiori a quelli del contingente annuo, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande. La domanda di titolo d'importazione può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

4. Ferma restando l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

5. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo effettivo rilascio.

Articolo 3

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, i titoli d'importazione sono validi a decorrere dal giorno del rilascio alla fine del terzo mese successivo a detto rilascio.

Articolo 4

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

Articolo 5

Se un prodotto viene importato avvalendosi della riduzione del prelievo prevista dall'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del prodotto;
- b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - Reglamento (EG) n° 1606/94;
 - Forordning (EF) nr. 1606/94;
 - Verordnung (EG) Nr. 1606/94;
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/94;
 - Regulation (EC) No 1606/94;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1994.

Règlement (CE) n° 1606/94;
Regolamento (CE) n. 1606/94;
Verordening (EG) nr. 1606/94;
Regulamento (CE) n° 1606/94.

Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Il titolo d'importazione reca inoltre nella casella 24 una delle seguenti diciture, a seconda dell'aliquota di riduzione del prelievo applicabile:

Exacción reguladora reducida un 60 %;
Nedsættelse af importafgiften med 60 %;
Ermäßigung der Abschöpfung um 60 %;
Μειωμένη εισφορά κατά 60 %;
Levy reduction 60 %;
Prélèvement réduit de 60 %;
Prelievo ridotto del 60 %;
Met 60 % verlaagde heffing;
Direito nivelador reduzido de 60 %.

Articolo 6

In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 25 ECU/t.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione della merce	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
Riduzione del prelievo (%)		60	60	60
1001 90 99	Grano tenero	1 900	2 050	2 200
1008 20 00	Miglio	1 200	1 300	1 400

II. PRODOTTI ORIGINARI DELLA ROMANIA

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione della merce	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
Riduzione del prelievo (%)		60	60	60
1001 90 99	Grano tenero ⁽¹⁾	17 020	18 330	19 640

⁽¹⁾ Qualora, nel corso di un anno determinato, la Romania beneficiasse di un'assistenza alimentare comunitaria concessa sotto forma di frumento, il contingente relativo a tale prodotto verrebbe ridotto della quantità delle esportazioni oggetto di tale assistenza.

REGOLAMENTO (CE) N. 1607/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1994

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1595/94 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1595/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1595/94, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (1)
1702 20 10	0,3912	—
1702 20 90	0,3912	—
1702 30 10	—	50,11
1702 40 10	—	50,11
1702 60 10	—	50,11
1702 60 90 10 (2)	—	95,21
1702 60 90 90 (3)	0,3912	—
1702 90 30	—	50,11
1702 90 60	0,3912	—
1702 90 71	0,3912	—
1702 90 90 10 (4)	—	95,21
1702 90 90 90 (5)	0,3912	—
2106 90 30	—	50,11
2106 90 59	0,3912	—

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

(3) Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

(4) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco, di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio.

(5) Codice Taric: NC 1702 90 90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 1608/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1994

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1560/94 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1601/94⁽⁸⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹⁰⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1560/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 70.⁽⁸⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 67.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽¹¹⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice NC	Prelievi (?)		Codice NC	Prelievi (?)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)		ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
0714 10 10 (1)	98,21	104,86	1104 23 90	108,98	112,00
0714 10 91	101,84 (2) (6)	101,84	1104 29 11	101,77	104,79
0714 10 99	100,03	104,86	1104 29 15	131,34	134,36
0714 90 11	101,84 (2) (6)	101,84	1104 29 19	177,57	180,59
0714 90 19	100,03 (2)	104,86	1104 29 31	122,43	125,45
1102 20 10	192,31	198,35	1104 29 35	158,00	161,02
1102 20 90	108,98	112,00	1104 29 39	177,57	180,59
1102 30 00	116,80	119,82	1104 29 91	78,05	81,07
1102 90 10	183,31	189,35	1104 29 95	100,73	103,75
1102 90 30	163,17	169,21	1104 29 99	113,20	116,22
1102 90 90	113,20	116,22	1104 30 10	57,39	63,43
1103 12 00	163,17	169,21	1104 30 90	80,13	86,17
1103 13 10	192,31	198,35	1106 20 10	98,21 (2)	104,86
1103 13 90	108,98	112,00	1106 20 90	168,38 (2)	192,56
1103 14 00	116,80	119,82	1108 11 00	168,34	188,89
1103 19 10	177,75	183,79	1108 12 00	172,01	192,56
1103 19 30	183,31	189,35	1108 13 00	172,01	192,56 (2)
1103 19 90	113,20	116,22	1108 14 00	86,00	192,56
1103 21 00	137,74	143,78	1108 19 10	167,49	198,32
1103 29 10	177,75	183,79	1108 19 90	86,00 (2)	192,56
1103 29 20	183,31	189,35	1109 00 00	306,08	487,42
1103 29 30	163,17	169,21	1702 30 51	224,36	321,08
1103 29 40	192,31	198,35	1702 30 59	172,01	238,50
1103 29 50	116,80	119,82	1702 30 91	224,36	321,08
1103 29 90	113,20	116,22	1702 30 99	172,01	238,50
1104 11 10	103,88	106,90	1702 40 90	172,01	238,50
1104 11 90	203,68	209,72	1702 90 50	172,01	238,50
1104 12 10	92,46	95,48	1702 90 75	235,05	331,77
1104 12 90	181,30	187,34	1702 90 79	163,47	229,96
1104 19 10	137,74	143,78	2106 90 55	172,01	238,50
1104 19 30	177,75	183,79	2302 10 10	39,93	45,93
1104 19 50	192,31	198,35	2302 10 90	85,57	91,57
1104 19 91	198,34	204,38	2302 20 10	39,93	45,93
1104 19 99	199,76	205,80	2302 20 90	85,57	91,57
1104 21 10	162,94	165,96	2302 30 10	39,93 (6)	45,93
1104 21 30	162,94	165,96	2302 30 90	85,57 (6)	91,57
1104 21 50	254,60	260,64	2302 40 10	39,93	45,93
1104 21 90	103,88	106,90	2302 40 90	85,57	91,57
1104 22 10 10 (2)	92,46	95,48	2303 10 11	213,68	395,02
1104 22 10 90 (2)	163,17	166,19			
1104 22 30	163,17	166,19			
1104 22 50	145,04	148,06			
1104 22 90	92,46	95,48			
1104 23 10	170,94	173,96			
1104 23 30	170,94	173,96			

-
- (1) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
 - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (3) Codice Taric : avena spuntata.
- (4) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (5) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.
- (6) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (7) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (8) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1609/94 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1994****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1246/94 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1537/94 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 1246/94 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgronato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a :

- 51,826 ECU/100 kg per la campagna 1993-94,
- 45,777 ECU/100 kg per la campagna 1994-95.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna 1994-95 sarà confermato o sostituito a decorrere dal 2° luglio 1994 per tener conto del prezzo di obiettivo del cotone, per detta campagna, nonché delle conseguenze del regime relativo ai quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1610/94 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1994****che stabilisce, per il mese di giugno 1994, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2627/93⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione

agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di giugno 1994, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di giugno 1994 figura in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.⁽⁶⁾ GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 19.

ALLEGATO

che stabilisce, per il mese di maggio 1994, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli		
1 Ecu =	49,3070	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	9,34812	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	7,98191	franchi francesi
	0,976426	sterline irlandesi
	2,65256	fiorini olandesi
	343,628	dracme greche
	192,319	pesete spagnole
	2 274,93	lire italiane
	239,331	scudi portoghesi
	0,920969	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 1611/94 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1561/94 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1561/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 74.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	107,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	107,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	32,14 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	77,04
1001 90 99	77,04 ⁽²⁾
1002 00 00	101,58 ⁽⁶⁾
1003 00 10	103,63
1003 00 90	103,63 ⁽²⁾
1004 00 00	90,18
1005 10 90	107,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	107,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	110,89 ⁽⁴⁾
1008 10 00	15,80 ⁽²⁾
1008 20 00	32,47 ⁽⁴⁾ ⁽²⁾
1008 30 00	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	145,97 ⁽²⁾
1102 10 00	180,32
1103 11 10	82,79
1103 11 90	167,26
1107 10 11	148,01
1107 10 19	113,34
1107 10 91	195,34 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	148,71 ⁽²⁾
1107 20 00	171,51 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1612/94 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1562/94 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30

giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 77.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	8,78	8,78	8,78
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

DIRETTIVA 94/31/CE DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 1994
che modifica la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

considerando che è risultato evidente dai lavori svolti dal comitato previsto all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio ⁽³⁾, che non è stato possibile elaborare, entro la scadenza stabilita dalla direttiva 91/689/CEE ⁽⁴⁾, un elenco vincolante di rifiuti pericolosi, ma che l'applicazione della direttiva 91/689/CEE dipende dall'adozione da parte della Commissione di un tale elenco;

considerando che è necessario garantire che la direttiva 91/689/CEE diventi operativa con il minor ritardo possibile;

considerando che si deve ancora elaborare un elenco comunitario di rifiuti pericolosi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della stessa direttiva;

considerando che è pertanto necessario posporre la data di abrogazione della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/689/CEE è così modificata:

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 10*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 27 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. »

2. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 11*

La direttiva 78/319/CEE è abrogata a decorrere dal 27 giugno 1995. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

⁽¹⁾ GU n. C 271 del 7. 10. 1993, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/156/CEE (GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32).

⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1994

relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare a favore della Romania

(94/369/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Romania ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che la Romania e la Comunità hanno concluso un accordo europeo che crea un'associazione;

considerando che con la decisione 91/384/CEE ⁽³⁾ il Consiglio ha deciso di accordare alla Romania assistenza finanziaria a medio termine per un importo di 375 ECU di ecu onde garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti; che con la decisione 92/551/CEE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha deciso di erogare ulteriore assistenza finanziaria alla Romania per un importo di 80 milioni di ECU;

considerando che la Romania deve comunque adottare ulteriori misure di aggiustamento e di riforma per ridurre il tasso di inflazione, liberalizzare il regime dei cambi, rafforzare la disciplina finanziaria nelle imprese ed accelerare il processo di privatizzazione;

considerando che la Romania ha concluso, nel dicembre del 1993, un accordo di principio con il Fondo monetario internazionale (FMI) in merito ad un nuovo programma

economico sostenuto da un accordo di stand-by con il FMI;

considerando che le autorità rumene hanno chiesto assistenza finanziaria agli enti finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri concedenti bilaterali e che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, resta da finanziare per la durata del programma una somma di circa 275 milioni di USD per rafforzare le riserve valutarie del paese, per stabilizzare il cambio e per evitare un'ulteriore compressione delle importazioni che potrebbe gravemente pregiudicare il conseguimento degli obiettivi che il governo rumeno si prefigge di raggiungere con il suo nuovo programma economico;

considerando che la concessione alla Romania, da parte della Comunità, di un nuovo prestito a medio termine è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare la situazione delle riserve del paese;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Romania un prestito a medio termine per un importo massimo di 125 milioni di ECU in conto capitale, per una durata massima di sette anni, al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti e di rafforzare la situazione delle riserve.

⁽¹⁾ GU n. C 134 del 17. 5. 1994, pag. 27.

⁽²⁾ Parere reso il 6 maggio 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 30.

2. A tal fine la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per reperire i fondi necessari che verranno messi a disposizione della Romania mediante la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato monetario e in maniera coerente con qualsiasi accordo concluso tra il FMI e la Romania.

Articolo 2

1. La Commissione è abilitata a negoziare con le autorità rumene, previa consultazione del comitato monetario, le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime devono essere compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il FMI, che la politica economica della Romania sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione della Romania in due quote. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, la prima quota è svincolata subordinatamente all'approvazione dell'accordo di stand-by da parte del consiglio d'amministrazione del FMI.

2. La seconda quota è svincolata non prima del quarto trimestre del 1994, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, subordinatamente alla constatazione di progressi soddisfacenti nell'attuazione dell'accordo degli stand-by da parte della Romania.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale di Romania.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 vengono eseguite con la stessa

data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazioni di scadenza, né rischi di cambio o di tasso d'interesse né altri rischi commerciali.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Romania decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. A richiesta della Romania e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Romania.

5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1994

che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(94/370/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, in base all'esperienza acquisita, occorre migliorare alcuni dei meccanismi previsti dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽⁴⁾;

considerando in particolare che per i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali, per i programmi di lotta contro determinate zoonosi e per i programmi intesi a migliorare le strutture veterinarie nell'ambito del mercato interno è necessario prevedere un calendario per le varie operazioni, la presentazione di programmi da parte degli Stati membri nell'anno che precede la loro esecuzione, la stesura dell'elenco dei programmi prescelti per l'anno successivo, l'approvazione individuale dei programmi, la fissazione del tasso di partecipazione della Comunità e l'ammontare massimo di tale contributo, una progressiva riduzione dei rimborsi in caso di mancato rispetto delle scadenze previste, nonché la fissazione di un livello minimo per i rimborsi relativi alle azioni d'urgenza;

considerando che si deve inoltre completare l'elenco delle malattie dell'allegato, gruppo 1, con l'aggiunta della peste suina classica e della malattia vescicolosa del suino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1 aggiungere i due trattini seguenti:

- « — peste suina africana
- pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini ».

2) Il paragrafo 1 dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili in caso di recrudescenza delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 anche se il territorio in cui la malattia si sviluppa è oggetto di un programma di eradicazione conformemente all'articolo 24. »

3) È aggiunto l'articolo seguente:

« *Articolo 10 bis*

Il contributo finanziario della Comunità non è concesso qualora l'importo complessivo dell'azione sia inferiore a 10 000 ECU. »

4) All'articolo 11, paragrafo 6, la data del « 1° gennaio 1995 » è sostituita da « 1° gennaio 1998 ».

5) All'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

« Questa partecipazione non può concernere informazioni divulgate da altre organizzazioni internazionali né tradursi in inutili doppiioni delle stesse. »

6) Alla fine dell'articolo 19 sono aggiunte le parole: « nonché per lo sviluppo dell'insegnamento o della formazione in campo veterinario ».

7) All'articolo 24, il testo dei paragrafi da 3 a 9 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione, entro e non oltre il 1° giugno e per la prima volta entro e non oltre il 1° agosto 1994, i programmi che vorrebbero far beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.

In tale occasione gli Stati membri

- i) forniscono tutte le informazioni finanziarie pertinenti;
- ii) indicano il costo previsto per ciascuno dei programmi presentati;
- iii) precisano, in caso di programma pluriennale, la durata di detto programma e le stime finanziarie annue.

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 6. 1. 1994, pag. 5.⁽²⁾ GU n. C 91 del 28. 3. 1994.⁽³⁾ GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/77/CE della Commissione (GU n. L 36 dell'8. 2. 1994, pag. 15).

I programmi presentati dopo il 1° giugno o presentati per la prima volta dopo il 1° agosto non possono essere presi in considerazione per un finanziamento nell'anno successivo.

Qualora uno Stato membro presenti un programma articolato su vari anni (programma pluriennale), esso deve fornire le suddette informazioni per il primo anno così come per ciascuno degli eventuali anni successivi.

4. La Commissione esamina i programmi presentati dal punto di vista sia veterinario che finanziario. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni complementari che quest'ultima ritiene necessarie ai fini della valutazione del programma. Il periodo d'esame dei programmi si conclude ogni anno il 1° settembre.

Queste informazioni complementari sono richieste dalla Commissione entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno.

5. Entro il 15 ottobre di ogni anno è stabilito, secondo la procedura di cui all'articolo 42, l'elenco dei programmi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'anno successivo, nonché il tasso e l'ammontare proposti di tale contributo per ciascun programma. Questa decisione tiene anche conto delle previsioni di finanziamento dei programmi in corso a titolo di programmi pluriennali.

6. Ogni programma che figura nell'elenco di cui al paragrafo 5, eventualmente modificato per tener conto dell'esame di cui ai paragrafi 4 e 5, è approvato separatamente secondo la procedura prevista dall'articolo 42 entro il 1° dicembre. Sempre secondo la stessa procedura vengono determinati, per ciascun programma, il livello del contributo finanziario della Comunità, le eventuali condizioni per la sua concessione e l'importo massimo di detto contributo.

7. Tutti i programmi sono approvati per un anno e attuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno anno. Per ogni programma in corso gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1° giugno, una prima valutazione tecnica e finanziaria. Tale valutazione può essere corredata di una domanda per il proseguimento dell'azione in conformità del paragrafo 3. La Commissione informa gli Stati membri della situazione nel quadro dell'adozione della decisione prevista al paragrafo 5.

8. Le domande di pagamento riguardanti le spese sostenute da uno Stato membro per un programma determinato vengono presentate alla Commissione anteriormente al 1° giugno dell'anno successivo a quello in cui termina il programma. In caso di mancato rispetto del termine previsto, il contributo finanziario della Comunità è ridotto del 25 % il 1° luglio, del 50 % il 1° settembre, del 75 % il 1° ottobre e del 100 % il 1° novembre di detto anno.

9. La Commissione delibera sull'aiuto entro il 15 ottobre. Essa informa anteriormente al 1° novembre gli Stati membri, riuniti in seno al comi-

tato veterinario permanente, della decisione presa a fini di valutazione.

10. In collaborazione con le competenti autorità nazionali, la Commissione può effettuare controlli in loco per verificare l'applicazione dei programmi che beneficiano di un contributo finanziario della Comunità. A tal fine, i servizi della Commissione possono verificare, mediante il controllo di una percentuale rappresentativa di aziende, se l'autorità competente vigili o meno sul rispetto dell'applicazione dei programmi.

I controlli summenzionati possono essere effettuati in occasione di altri controlli svolti dagli esperti della Commissione in applicazione della legislazione relativa al settore veterinario.

La Commissione informa gli Stati membri circa il risultato dei controlli effettuati.

11. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative all'applicazione del paragrafo 8, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 41.

12. I programmi già approvati dalla Commissione o che saranno approvati per il periodo compreso tra il 1° luglio 1994 ed il 31 dicembre 1994 continuano ad essere soggetti alle disposizioni dell'articolo 24 applicabili prima della modifica introdotta dalla decisione 94/370/CE del Consiglio, del 21 giugno 1994, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (*). I suddetti programmi si concludono comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1994.

(*) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. »

8) All'articolo 25 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4 :

« 3. Tuttavia, per i programmi da finanziare che devono essere approvati nel 1994, il contributo finanziario della Comunità potrà essere inferiore al 50 %.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede al riesame del presente articolo 25 entro il 31 dicembre 1995 alla luce dell'esperienza acquisita e degli obiettivi di realizzazione del mercato interno. »

9) L'articolo 26 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 26*

Per le azioni di cui al presente titolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato annualmente nell'ambito della procedura di bilancio. »

10) Gli articoli 30 e 31 sono soppressi.

11) Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 32*

Ai fini del presente capitolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 3 a 11. »

12) All'articolo 36, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma :

« I tirocini o le riunioni di perfezionamento in questione possano essere accessibili, in funzione delle disponibilità, a richiesta delle autorità competenti e previo accordo della Commissione, al personale dei paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione accordi di cooperazione in materia di controlli veterinari e a diplomati in scienze veterinarie desiderosi di completare la loro formazione nel settore della normativa comunitaria. »

13) Nell'articolo 38, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Ai fini del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 3 a 11. »

14) Il testo dell'articolo 40 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 40*

I pagamenti si effettuano in ecu secondo i tassi, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui è ricevuta la domanda di pagamento. »

15) È inserito il seguente articolo :

« *Articolo 43 bis*

La Commissione presenta ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulle condizioni di applicazione delle disposizioni della presente decisione. »

16) Nell'allegato, gruppo 1, aggiungere i seguenti trattini :

- « — malattia vescicolosa del suino,
- peste suina classica allo stato endemico,
- necrosi ematopoietica infettiva (IHN). »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1994

che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova

(94/371/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

1. Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1907/90 e nel regolamento (CEE) n. 1274/91.

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattato,

2. Tuttavia, ai fini della presente decisione, per « uova » si intendono le uova di gallina destinate al consumo umano dei seguenti tipi:

- uova della categoria A;
- uova della categoria B, non refrigerate o non conservate;
- uova non classificate.

considerando che le disposizioni generali applicabili al commercio intracomunitario sono già definite dal capitolo II della direttiva 92/118/CEE; che è tuttavia necessario, conformemente all'allegato II, capitolo 2 della direttiva suddetta, stabilire condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione delle uova; che occorrerebbe dare priorità a determinate categorie di uova di gallina destinate al consumo umano diretto, non impiegate per la produzione di ovoprodotti conformemente alla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti⁽²⁾;

3. Fatto salvo l'articolo 5, la presente decisione non si applica alle uova destinate alla produzione di ovoprodotti o alle uova consegnate a imprese alimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE, sempre che le stampigliature sugli imballaggi che le contengono indichino chiaramente tale destinazione.

Articolo 2

Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate all'asciutto, evitandone l'esposizione diretta ai raggi solari, e vanno immagazzinate e trasportate ad una temperatura possibilmente costante.

considerando che tali condizioni dovrebbero tener conto di quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova⁽³⁾, e dal regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova⁽⁴⁾;

Articolo 3

considerando che il comitato veterinario permanente non ha espresso un parere favorevole,

1. Fatto salvo il rispetto delle date limite per la raccolta e l'imballaggio definite dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, le uova devono essere consegnate al consumatore entro un termine di ventun giorni dalla data di deposizione.

2. La data limite di vendita corrisponde alla data di durata minima anticipata di una settimana.

3. Gli Stati membri che, alla data di notifica della presente decisione, applicano nel loro territorio requisiti particolari in materia di:

- a) temperatura per i locali di immagazzinamento delle uova, nonché per il trasporto da un locale ad un altro,
 - o
- b) etichettatura ai fini dell'informazione del consumatore sulle norme igieniche da rispettare,

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/684/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 38).

⁽³⁾ GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2617/93 (GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 15. 5. 1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3300/93 (GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 52).

possono mantenere tali requisiti nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Le indicazioni di cui alla lettera b) devono essere fornite al momento della vendita al consumatore, salvo nel caso in cui esse siano apposte sull'imballaggio dal centro di imballaggio.

Articolo 4

Per quanto riguarda le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, la data di durata minima di cui all'articolo 3, paragrafo 1 deve essere chiaramente indicata al consumatore tramite:

i) un avviso sulla bancarella

o

ii) uno scontrino prestampato sull'imballaggio o consegnato al consumatore, unitamente alle uova, al momento dell'acquisto.

Articolo 5

Negli esercizi di alimentazione collettiva, compresi ristoranti, e nella preparazione su scala non industriale di ovoprodotti o prodotti contenenti uova si possono utilizzare soltanto uova condizionate in piccoli o grandi imballaggi, conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1907/90 e (CEE) n. 1274/91, o ovoprodotti, conformemente alla direttiva 89/437/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza delle norme previste dalla presente decisione, in particolare quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

In caso di difficoltà, sono applicabili le disposizioni pertinenti della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 7

La presente decisione sarà riesaminata anteriormente al 30 giugno 1996, previo parere del comitato scientifico veterinario sulle coppie tempi/temperature da rispettare per l'immagazzinamento e il trasporto, conformemente all'articolo 18 della direttiva 92/118/CEE.

Articolo 8

La presente decisione si applica al più tardi a partire dal 1° gennaio 1995.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1479/94 della Commissione, del 27 giugno 1994, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 159 del 28 giugno 1994)

A pagina 44, allegato II:

— colonna «Quantità totale (in tonnellate)», lotto C:

anziché: «18 494»,

leggi: «18 500»;

— colonna «Quantitativi parziali (in tonnellate)», lotto D2:

anziché: «365»,

leggi: «36».
